

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCANDICCI E SOGGETTI PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DA COLLEGARE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nel sede comunale, tra:

🏛 Il Comune di Scandicci, con sede legale a Scandicci in Piazzale della Resistenza, 1, con Codice Fiscale n. 00975370487, rappresentato da _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

_____ e
🏠 il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'immobile sito in Scandicci in via _____, cod. fisc. _____;

Si conviene e si stipula la seguente Convenzione

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione viene stipulata per la regolamentazione relativa alle telecamere da installarsi a carico di privati ed amministratori di condomini (d'ora in avanti denominati "Richiedente"), esclusivamente per il controllo delle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prospicienti gli immobili di proprietà o gli immobili amministrati, nel rispetto del Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Scandicci, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XX/XX/XXXX (d'ora in avanti denominato "Regolamento") e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d'ora in avanti denominato "Codice della Privacy").
2. Le telecamere oggetto della presente Convenzione potranno essere adibite solo al controllo di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 2 Installazione ed alimentazione elettrica delle telecamere

1. Le telecamere oggetto della presente Convenzione sono acquistate e installate a cura e spese del Richiedente e sono collegate al sistema di videosorveglianza cittadina comunale, previa valutazione del Comando di Polizia Municipale che esaminerà le relative problematiche tecniche, le modalità di collegamento, la posizione, la compatibilità con il sistema di videosorveglianza comunale e che verificherà la fattibilità della proposta.

2. L'alimentazione elettrica dei manufatti installati sarà a cura del Richiedente per tutta la durata di vita della telecamera; per motivi tecnici discendenti dalla puntuale indicazione del punto di montaggio, dalle migliori operatività e funzionalità delle telecamere, l'alimentazione elettrica potrà essere a carico del Comune.
3. Ogni spesa per la connessione alla rete comunale di videosorveglianza è a carico del Richiedente.

Art. 3 Cartelli di avviso

1. Il Richiedente dovrà inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale, posizionare uno o più cartelli nelle vicinanze della telecamera di videosorveglianza, conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, in modo da essere chiaramente visibili.

Art. 4 Manutenzione

1. L'eventuale manutenzione ordinaria delle telecamere, una volta entrate nel circuito della videosorveglianza comunale, sarà a carico del Comune, mentre rimane a carico del Richiedente la manutenzione straordinaria, ivi comprese le sostituzioni, dovute a danni derivanti da terzi, da eventi meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà dell'apparecchio e l'eventuale copertura assicurativa.

Art. 5 Cessione dell'immobile

1. In caso di cessione dell'immobile interessato, successiva all'installazione delle telecamere, o di passaggio di consegna dell'immobile ad altro amministratore, il subentrante dovrà accettare, con atto espresso, le prescrizioni dettate in fase di approvazione della richiesta, trasmettendolo al Comando di Polizia Municipale.

Art. 6 Accesso alle immagini

1. Una volta funzionanti le telecamere installate ai sensi della presente Convenzione entrano a far parte del sistema di videosorveglianza comunale e sono collegate unicamente ai server del predetto sistema, ovvero dovrà essere garantito un server autonomo con accesso esclusivo al Comando di Polizia Municipale.
2. Il Richiedente non potrà avere alcun accesso alle immagini, né in diretta né registrate, né alcuna agevolazione presso il Comando Polizia Municipale in caso di fatti che richiedano la visura delle immagini riprese dalle telecamere installate ai sensi della presente Convenzione.
3. Le immagini saranno gestite dal Comando di Polizia Municipale di Scandicci e trattate da tale ufficio nello stesso identico modo di quelle registrate dalle telecamere del sistema della videosorveglianza comunale, nel rispetto del Codice della Privacy e del Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Art. 7 Titolarità e responsabilità dei dati

1. Titolare dei dati, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice della Privacy è il Comune di Scandicci.
2. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel Regolamento Comunale ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

Art. 8 Durata della Convenzione e responsabilità

1. La presente Convenzione decorre dal giorno della stipula ed ha durata quinquennale. Allo scadere del quinto anno o dal momento in cui la telecamera si rendesse inservibile per vetustà o per guasti tecnici irreparabili ed il Richiedente non provvedesse a sostituirla entro trenta giorni, la Convenzione decade e resta a carico del Richiedente l'onere di smontaggio della stessa nonché delle altre strutture installate e dello smaltimento a norma di legge di tali materiali.
2. Durante il periodo di vigenza della Convenzione la telecamera installata e funzionante fa parte a tutti gli effetti del sistema di videosorveglianza comunale e pertanto resta in carico al Comune di Scandicci qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione, con l'esclusione di difetti nel montaggio delle strutture (pali, staffe, cavi, ecc.) che restano a carico del Richiedente il quale risponde in tal senso di eventuali danni a terzi.
3. Il Comune di Scandicci si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso minimo di giorni 30, per qualsiasi motivo tecnico o per l'emergere di contenziosi derivanti dalla gestione. In tal caso è onere del Richiedente procedere a proprie spese allo smontaggio dell'impianto, trattenendo i materiali smontati o provvedendo al loro smaltimento a norma di legge. Il Richiedente può parimenti recedere dalla Convenzione con un preavviso di giorni 90, alle condizioni stesse previste in caso di recesso da parte del Comune.

Art. 9 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione o dal Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Scandicci si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

Letto, approvato e sottoscritto

La Parte

Il Comandante Polizia Municipale